

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3742 del 26/07/2021
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE. DITTA AZ. AGR. VILLA SOCIETA' AGRICOLA S.S. ATTIVITÀ: ALLEVAMENTO BOVINO SVOLTA IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC), VIA DELLA CHIUSA N. 15
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3850 del 26/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventisei LUGLIO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del dpr n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo dpr, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- il Regolamento regionale 15 dicembre 2017, n. 3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la deliberazione della giunta regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il piano aria integrato regionale (pair 2020) di cui al d.lgs. n. 155/2010;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Premesso che:

- con Determinazione Arpae n. 3662 del 12/7/2017, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val D'arda Fiume Po con atto prot. n. 9252 del 26/07/2017, acquisito agli atti Arpae prot. n. 9128 del 26/07/2017, per l'attività di "*allevamento bovino*" svolta dalla ditta AZ. AGR. VILLA SOCIETA' AGRICOLA S.S. (C.F. 80008440333) nello stabilimento sito in Cortemaggiore, via della Chiusa n. 15, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;

- autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale vicinale" confluyente nel Cavo Manzi;
- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs152/2006 e s.m.i.;

Viste:

- la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata presentata dalla ditta AZ. AGR. VILLA SOCIETA' AGRICOLA S.S. (C.F. 80008440333), avente sede legale in Cortemaggiore, via della Chiusa n. 15, trasmessa dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val D'arda Fiume Po in data 2/04/2021 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 52135, successivamente perfezionata in data 20/04/2021 (prot. n. 60859);
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 70696 del 5/05/2021;

la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta e acquisita al prot. Arpaie n. 60859 del 20.4.2021 e n. 78358 del 18.5.2021;

Considerata l'istruttoria condotta da questo Servizio per le matrici emissioni in atmosfera, scarichi e utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato, dalla quale risulta che:

- la modifica dello stabilimento consiste nella realizzazione di un ampliamento della stalla e nel potenziamento della capacità produttiva (del 20 % del peso vivo), con realizzazione di una nuova trincea e la trasformazione di una vecchia trincea in platea per il letame;
- la consistenza attuale dell'allevamento, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 25930 del 30/3/2020, è pari a 608 capi così suddivisi:
 - Bovine da latte: n. 310 capi
 - Capi da rimonta: n. 200 capi
 - Vitelli: n. 93 capi
 - Vitelloni: 5 capi
- la capacità massima dell'allevamento, definita sulla base del numero di cuccette e degli spazi disponibili nelle aree con la lettiera, sarà pari a 745 capi così suddivisi:
 - Bovine da latte: 400 capi
 - Capi da rimonta: 222 capi
 - Vitelli: 116 capi
 - Vitelloni: 7 capi
- l'allevamento è dotato di un digestore anaerobico con produzione di energia da biogas, avente una potenza di 100 KWe;
- il cogeneratore (il cui consumo di biogas da quanto risulta agli atti – istanza acquisita al prot. Arpaie di Piacenza n. 932 del 26.1.2017 – è pari a 48 m3/h) rientra tra gli impianti di cui alla parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, e pertanto, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06, non è soggetto ad autorizzazione;
- l'alimentazione dell'impianto di digestione anaerobica verrà leggermente modificata nei quantitativi delle matrici inserite (liquame e letame bovino, trinciato di mais), come di seguito indicato:
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino aziendale, acque di mungitura): 11.938 t/anno
 - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio trinciato di mais): 53 t/anno
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno
 per un TOTALE di 11.991 t/anno;
- per quanto riguarda la matrice scarichi, la Ditta dichiara che la modifica consiste unicamente nello spostamento della piazzola di lavaggio dei mezzi agricoli e, conseguentemente, dell'impianto di trattamento dei reflui industriali, mentre dalla documentazione prodotta si evince che non cambiano né il punto di scarico in pubblica fognatura, né i sistemi di trattamento delle acque;
- il pozzetto di campionamento fiscale è posizionato sulla "tubazione cemento esistente", come indicato nella PLANIMETRIA GENERALE AZIENDA (Tav. 2 del 23/03/2021) allegata all'istanza di modifica non sostanziale;

Considerato che:

- con nota prot. n. 88715 del 7.06.2021 è stata richiesta la relazione tecnica al Servizio Territoriale di Arpae in merito alla modifica di che trattasi;
- il Servizio Territoriale, con nota del 9.07.2021 prot. n. 107678, ha espresso parere favorevole alla modifica non sostanziale, nel rispetto della seguente prescrizione:
 - dovranno essere costantemente attuate le modalità tecniche e gestionali descritte nell'istanza tali da limitare la formazione di emissioni diffuse, in particolare quelle di tipo odorigeno;
- il Comune di Cortemaggiore non ha dato riscontro alla richiesta, trasmessa con nota prot. n. 88719 del 7.06.2021, del parere previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 in ordine alle emissioni in atmosfera relativamente all'istanza di che trattasi;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di modificare, aggiornandola ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con D.D. n. 3662 del 12/7/2017, rilasciata con Provvedimento conclusivo del SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val D'arda Fiume Po prot. n. 9252 del 26/07/2017 (prot. Arpae n. 9128 del 26/07/2017), alla ditta AZ. AGR. VILLA SOCIETA' AGRICOLA S.S. (C.F. 80008440333), avente sede legale in Cortemaggiore, via della Chiesa n. 15, per l'attività di "allevamento bovino" svolta nello stabilimento sito in comune di Cortemaggiore, via della Chiesa n. 15, sostituendo i punti 2., 5. e 6. del dispositivo con i seguenti:

"2. di stabilire, per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 es.m.i., le seguenti prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE E1 GRUPPO COGENERATORE – POTENZA 100 KWE -SCARSAMENTE RILEVANTE EX ART. 272 COMMA. 1

EMISSIONE E2 – VALVOLA SOVRAPRESSIONE – EMERGENZA

EMISSIONE E3 - TORCIA DI EMERGENZA

- a) *è obbligo del gestore assicurare una conduzione dell'allevamento in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata formazione ed informazione di tutto il personale addetto;*
- b) *tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;*
- c) *i depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture;*
- d) *le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da essere mantenute pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;*
- e) *per la stabulazione libera su lettiera permanente deve essere impiegata paglia o altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; deve essere prevista una rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza;*
- f) *per la stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione;*
- g) *devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie dei contenitori di stoccaggio;*
- h) *devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:*
 - *gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;*

- *gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;*
- *gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;*
- i) *le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;*
- j) *il gestore deve preventivamente comunicare al SUAP ed ad Arpae di Piacenza gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni; nel caso di modifiche sostanziali (quali l'attivazione di nuove emissioni convogliate o diffuse) il gestore è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione;*
- k) *deve essere adottato ogni accorgimento tecnico e/o gestionale al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse ed in particolare di quelle odorigene;*
- l) *deve essere rispettato quanto disposto dall'art. 22 del PAIR 2020 approvato dalla Regione Emilia Romagna con DAL n. 115 del 11.4.2017;*

“5. di impartire, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e del digestato agrozootecnico ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:

- a) *al momento della messa in funzione dell'impianto, la ditta deve aggiornare la Comunicazione di utilizzo agronomico del digestato, utilizzando le modalità informatiche del portale “Gestione Effluenti”; detta Comunicazione dovrà individuare dei terreni disponibili per lo spandimento del digestato proveniente dallo stabilimento in oggetto e deve essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni, aventi durata minima di un anno;*
- b) *l'utilizzo agronomico del digestato deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 3/17 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti; le operazioni di trasporto e di utilizzazione agronomica del digestato dovranno avvenire con modalità tali da limitare la diffusione di sostanze odorigene nonché nel rispetto delle regole di buona pratica agricola;*
- c) *i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici dovranno essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17;*
- d) *la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;*
- e) *il funzionamento dell'impianto di digestione e la sua coerenza alle disposizioni normative vigenti in campo ambientale, sono stati verificati sulla base della seguente ricetta:*
 - *SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino aziendale, acque di mungitura): 11.938 t/anno*
 - *PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio trinciato di mais): 53 t/anno*
 - *SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno**per un TOTALE di 11.991 t/anno;*
- f) *l'utilizzo dei materiali lavorati nell'impianto dovrà essere effettuato attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla Delib. G.R. 1495/2011;*
- g) *con cadenza annuale si dovrà trasmettere all'ARPAE le analisi eseguite sul digestato per i parametri stabiliti per il digestato agroindustriale definiti nell'Allegato I, punto 7.3, tab.5 del Reg. Regionale n.3/2017 e le determinazioni analitiche che devono essere eseguite prima della distribuzione in campo;”;*

“6. di fare salvo:

- *quanto disposto dal D.Lgs. 152/06, dalla DGR 1496/11 e DGR 1648/16 per quanto attiene ai limiti di emissione per il cogeneratore;*
- *che i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;*
- *che la ditta dovrà provvedere ad ottenere la debita Concessione per l'emungimento di acqua dal pozzo prima dell'incremento della mandria;*
- *che la presente autorizzazione si basa sul fatto che le aree cortilizie ed i piazzali - dai quali verranno prodotte le acque meteoriche di dilavamento che recapitano direttamente nella rete idrica superficiale (compreso il canale vicinale recettore dello scarico di acque reflue industriali) – dovranno essere mantenuti scrupolosamente puliti; le acque meteoriche di dilavamento di tali aree e piazzali non dovranno produrre*

acque reflue soggette ad autorizzazione ai sensi delle Deliberazioni G.R. n° 286/2005 e n° 1860/2006 inerenti alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento; in caso contrario, dovrà essere presentata una modifica dell'AUA che ricomprenda anche gli scarichi di acque di prima pioggia e/o reflue di dilavamento in base alle citate norme regionali;”;

2. di dare atto che:

- resta salvo quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con atto di AUA D.D. n. 3662 del 12/7/2017 (poi ricompreso nel Provvedimento conclusivo del SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val D'arda Fiume Po prot. n. 9252 del 26/07/2017) e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Bassa Val D'arda Fiume Po per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale “formato elettronico”, sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- dalla data del 01/06/2021 è titolare della Responsabilità del Procedimento, in sostituzione del precedente Responsabile del Procedimento dott.ssa A. Torselli collocata in quiescenza dalla citata data, la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa “AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia” - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.